

## **PROCEDURA**

### **Per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico**

La presente Procedura contiene le disposizioni relative:

- alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate;
- alle modalità da osservare per la comunicazione all'esterno di informazioni riguardanti BOERO BARTOLOMEO S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 T.U.F., con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

#### **DEFINIZIONI**

Per **informazione privilegiata** si intende ogni informazione di carattere preciso

- che non è stata resa pubblica;
- relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento comunque già verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- concernente direttamente o indirettamente BOERO BARTOLOMEO S.p.A. e le società da essa controllate;
- che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari quotati emessi da società del gruppo o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati, e cioè che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono legate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso e originare dunque un'informazione privilegiata.

Gli eventi di cui al primo paragrafo, da intendersi come **eventi rilevanti**, sono riconducibili, in via esemplificativa e non esaustiva, alle seguenti tipologie di dati e fatti gestionali relativi a BOERO BARTOLOMEO S.p.A. ed alle sue controllate:

- informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
- operazioni relative ai vari settori di business;
- operazioni societarie straordinarie;
- operazioni sul capitale e su strumenti finanziari;
- modifiche degli organi sociali e della struttura organizzativa;
- eventi di carattere accidentale con rilevante impatto sull'andamento gestionale.

La presente Procedura si applica anche alle informazioni *market sensitive*, ovvero informazioni privilegiate *in itinere*, per tali intendendosi quelle informazioni che, pur non essendo ancora qualificabili come privilegiate, potrebbero diventarlo.

### **GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Al fine di assolvere gli obblighi di cui all'art. 17 Reg. UE n. 596/2014 BOERO BARTOLOMEO S.p.A. monitora ed individua i flussi di informazioni rilevanti affinché siano più facilmente individuate le specifiche informazioni privilegiate che circolano presso l'Emittente (a titolo esemplificativo, assetti proprietari, composizione del management, attività di revisione, operazioni sul capitale, ristrutturazione e riorganizzazioni). A ciascun flusso di informazioni rilevanti sono associati gli organi societari e gli organi competenti in materia di informazioni privilegiate che hanno accesso alle stesse nel periodo precedente la diffusione al pubblico.

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. istituisce e aggiorna un registro con le specifiche informazioni rilevanti. Nel registro sono indicate per ciascuna specifica informazione rilevante i soggetti che hanno accesso alla stessa. Il registro viene gestito e aggiornato secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

Quando nell'area di attività/responsabilità di una funzione aziendale di BOERO BARTOLOMEO S.p.A. o di sue controllate accade un evento, o inizia l'iter formativo di un evento, che, anche sulla base dei criteri interpretativi di cui all'articolo precedente, possa essere ritenuto di rilevante importanza, il Responsabile della funzione ne informa tempestivamente la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo fornendo alla stessa tutti gli elementi conoscitivi in quel momento disponibili.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, se ritiene che l'evento segnalato, accaduto o in via di formazione, possa essere eventualmente considerato di per sé informazione privilegiata ai sensi dell'art. 17 Reg. UE n. 596/2014, ovvero tale da generare informazioni privilegiate, ne informa immediatamente il Presidente e l'Amministratore Delegato di BOERO BARTOLOMEO S.p.A., il Presidente e l'Amministratore Delegato della controllata eventualmente coinvolta, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dando di ciò informazione anche al Responsabile della funzione interessata.

Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo si consultano, anche soltanto oralmente, sull'informativa di cui al paragrafo precedente e, eventualmente sentite le persone e le funzioni sopra indicate, attribuiscono all'evento, di comune intesa, la qualifica di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 17 Reg. UE n. 596/2014 o di evento tale da generare informazioni privilegiate. In caso di disaccordo prevale l'opinione della maggioranza e in tal caso se ne dà atto in forma scritta. Se una o due delle tre cariche sopra indicate è irreperibile, decidono le rimanenti. In caso di stallo decisionale o di urgenza la decisione è presa singolarmente dal Presidente, in caso di sua assenza dall'Amministratore Delegato.

Dal momento in cui l'evento è qualificato come informazione privilegiata, o tale da generare informazioni privilegiate, lo stesso deve essere trattato come informazione riservata e tutti coloro che ne sono, o che ne vengono successivamente a conoscenza, devono essere iscritti nell'Elenco di cui all'articolo seguente.

## **ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

I consiglieri, i sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori di BOERO BARTOLOMEO S.p.A. e delle società da essa controllate che hanno accesso ad informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente BOERO BARTOLOMEO S.p.A. sono iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 18 Reg. UE n. 596/2014 (d'ora in avanti "Elenco").

L'iscrizione ha luogo:

- a) al momento dell'assunzione della carica o della funzione che consente ai soggetti sopraindicati l'accesso ad informazioni privilegiate;
- b) al momento in cui i soggetti hanno accesso ad informazioni privilegiate generate da uno specifico evento.

Coloro che sono iscritti nell'Elenco sono obbligati a:

- a) mantenere riservate le informazioni privilegiate di cui sono a conoscenza;
- b) non comunicare tali informazioni a terzi se non nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del principio del *need to know*.

L'Elenco include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'Elenco.

L'Elenco è tempestivamente aggiornato nelle seguenti circostanze:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'Elenco;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate;
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica data e ora del cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

L'eventuale comunicazione deve avvenire, comunque, esclusivamente nell'ambito di canali autorizzati come qui disciplinato, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

In particolare, la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi che agiscono in nome o per conto di BOERO BARTOLOMEO S.p.A. può avere luogo curando che gli stessi si impegnino a mantenerla strettamente riservata. L'eventuale comunicazione di informazioni privilegiate a tali soggetti comporta la loro iscrizione nell'Elenco.

Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco e cura che sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. E' aggiunta una nuova sezione all'Elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione di cui alla presente procedura. Ciascuna sezione riporta solo i dati dei soggetti che hanno accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione stessa. Coloro

che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate (“titolari di accesso permanente”) sono indicati in una sezione supplementare e non nelle altre sezioni dell’Elenco.

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’Elenco prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

## **DIFFUSIONE DEI COMUNICATI**

Il Presidente, l’Amministratore Delegato e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, di comune intesa, nel caso in cui si verifichi un evento qualificato, ai sensi della presente procedura, come informazione privilegiata per la quale si rende applicabile quanto previsto dall’art. 17 Reg. UE n. 596/2014, sentito il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (se persona non coincidente con il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo), valutano se effettuare senza indugio la comunicazione al pubblico dell’evento stesso ovvero ritardarla come previsto di seguito. In caso di disaccordo prevale l’opinione della maggioranza e in tal caso se ne dà atto in forma scritta. Se una o due delle tre cariche sopra indicate è irreperibile, decidono le rimanenti. In caso di stallo decisionale o di urgenza la decisione è presa singolarmente dal Presidente, in caso di sua assenza dall’Amministratore Delegato.

Nel caso in cui un evento qualificabile come informazione privilegiata si verifichi nell’ambito dell’attività del Consiglio di Amministrazione di BOERO BARTOLOMEO S.p.A., sia la qualificazione dello stesso come informazione privilegiata sia la decisione in ordine alla sua eventuale comunicazione al pubblico, viene assunta dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui venga deciso di rendere pubblico l’evento, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo d’intesa con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (se persona non coincidente con il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo) e la/e funzione/i interessata/e, predispongono la bozza del comunicato da diffondere.

Il testo del comunicato nella sua stesura definitiva è approvato dal Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (e dal Presidente della controllata nella cui area di attività l’evento si è verificato). In caso di disaccordo prevale l’opinione della maggioranza e in tal caso se ne dà atto in forma scritta. Se una o più delle cariche sopra indicate è irreperibile, decidono le rimanenti. In caso di stallo decisionale o di urgenza la decisione è presa singolarmente dal Presidente, in caso di sua assenza dall’Amministratore Delegato.

Il comunicato deve contenere gli elementi essenziali dell’informazione privilegiata in forma idonea a consentire una valutazione completa, corretta e tempestiva degli effetti che esso può produrre sul valore dell’azienda.

Il testo del documento deve essere tale da consentire collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti eventualmente correlati.

Il comunicato viene diffuso a cura della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, utilizzando – a mezzo di Servizio Titoli S.p.A. all’uopo incaricata - il sistema telematico "Network Information System" (NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il comunicato, una volta reso pubblico con la diffusione a mezzo NIS, può essere successivamente trasmesso a consulenti di comunicazione d'impresa e a soggetti facenti parte della mailing list gestita dalla Direzione del Personale.

Il comunicato viene pubblicato nel sito internet aziendale e deve rimanere disponibile nel sito internet per almeno cinque anni. Il sito internet consente agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito, senza discriminazioni e gratuitamente, in una sezione facilmente individuabile. Le informazioni privilegiate pubblicate indicano la data e l'ora della divulgazione e sono presentate in ordine cronologico.

### **RITARDO NELLA DIFFUSIONE DEI COMUNICATI**

Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, di comune intesa, ove ne ricorra la necessità, potranno decidere di ritardare, anche nel caso di processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, ai sensi dell'art. 17 Reg. UE n. 596/2014, la comunicazione al pubblico. A tal fine devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessi di BOERO BARTOLOMEO S.p.A.;
- b) il ritardo nella comunicazioni probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) BOERO BARTOLOMEO S.p.A. è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

La sussistenza delle predette condizioni è verificata anche alla luce di quanto statuito negli Orientamenti ESMA/2016/1478, recepiti con la Comunicazione Consob 14 dicembre 2016, n. 0110353.

Quando è deciso il ritardo della pubblicazione dell'informazione privilegiata i soggetti di cui al primo paragrafo dispongono la registrazione su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione delle seguenti informazioni:

- a) la data e l'ora (i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata e (iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata;
- b) l'identità delle persone che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata e (iv) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'art. 17, par. 4, Reg. UE n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone e (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

La relativa comunicazione, correlata da una spiegazione scritta delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al primo paragrafo, da notificarsi a Consob ai sensi dell'art. 17 Reg. UE n. 596/2014 verrà effettuata a cura della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Valgono, per il caso di disaccordo, stallo decisionale o urgenza, le regole di cui ai precedenti articoli.

Quando la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata ai sensi del disposto del primo paragrafo e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, ne deve essere disposta la comunicazione al pubblico quanto prima.

L'obbligo è esteso al caso in cui vi sia una voce esplicitamente relativa all'informazione privilegiata e che sia sufficientemente accurata da indicare che vi sia stata mancanza di riservatezza.

L'obbligo è altresì esteso al caso in cui soggetti che agiscono in nome e per conto di BOERO BARTOLOMEO S.p.A. comunichino a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione un'informazione privilegiata.

### **COMUNICATI CONGIUNTI**

Nel caso in cui, per ragioni di opportunità o in esecuzione di specifici accordi che lo prevedano, i comunicati relativi ad operazioni con terzi debbano essere diffusi in forma congiunta, la procedura di cui sopra sarà seguita con i necessari adattamenti fermo restando, comunque, il coinvolgimento delle funzioni aziendali previsto dalla procedura ed il rispetto della normativa vigente per gli emittenti quotati.

La procedura di cui sopra deve essere seguita anche per i comunicati relativi alle delibere del cui contenuto comunque si ritenga necessario od opportuno dare comunicazione.

### **INFORMAZIONE PERIODICA**

La procedura di cui sopra deve essere seguita anche per i comunicati concernenti le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva:

- il progetto di bilancio/ relazione finanziaria annuale
- la proposta di distribuzione dei dividendi
- il bilancio consolidato
- la relazione finanziaria semestrale
- i resoconti intermedi di gestione

con gli adattamenti come di seguito meglio definiti:

il Responsabile Amministrativo (o in sua vece il Responsabile contabilità e bilanci) *(dopo aver reso disponibili i documenti sopra menzionati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione - nel rispetto della normativa vigente in materia)* trasmette i medesimi documenti al consulente di comunicazione d'impresa incaricato della predisposizione di questa tipologia di comunicati, che provvede alla prima stesura del testo da diffondere al pubblico. Se il consulente non è disponibile nei tempi richiesti, provvede lo stesso Responsabile Amministrativo.

Il Responsabile Amministrativo (o in sua vece il Responsabile contabilità e bilanci) verifica il contenuto del testo ricevuto dal consulente di comunicazione, lo modifica

se del caso, e lo invia al Presidente, all'Amministratore Delegato, ai Vice Presidenti, al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e al Dirigente Preposto (figure attualmente coincidenti).

Il comunicato, eventualmente integrato dal Responsabile Amministrativo (o in sua vece dal Responsabile contabilità e bilanci) sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti che lo hanno esaminato, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per esame ed approvazione.

Valgono, in caso di disaccordo tra Presidente, Amministratore Delegato e Vice Presidenti, in caso di stallo decisionale o in caso di urgenza, le regole di cui ai precedenti paragrafi.

Il testo definitivo come approvato dal Consiglio viene diffuso a cura del Responsabile Amministrativo (o in sua vece il Responsabile contabilità e bilanci) utilizzando - a mezzo di Servizio Titoli S.p.A. all'uopo incaricata - il sistema telematico "Network Information System" (NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il comunicato, una volta reso pubblico con la diffusione a mezzo NIS, può essere successivamente trasmesso dal Responsabile Amministrativo (o in sua vece dal Responsabile contabilità e bilanci) al consulente di comunicazione d'impresa e a soggetti facenti parte della mailing list gestita dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dalla Direzione del Personale.

#### **OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSE**

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione – ossia, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1 e dell'art. 3, paragrafo 1, punto 25, del Reg. UE n. 596/2014, (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società e (ii) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente - nonché le persone a loro strettamente legate - ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1 e dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26 del Reg. UE n. 596/2014 ossia (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a) b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici sono sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona - notificano all'Emittente le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni BOERO BARTOLOMEO S.p.A. entro e non oltre il giorno successivo all'operazione stessa, all'indirizzo PEC boerobartolomeo@pec.collabra.it e alle email giampaolo.iacone@boero.it Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e ivana.rivella@boero.it Responsabile Affari Societari e Legali.

All'interno di tali operazioni si ricomprendono altresì:

- (i) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari;
- (ii) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un soggetto di cui al primo paragrafo anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (iii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita alle condizioni specificate dal Reg. UE n. 596/2014.

Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, non si tiene conto delle operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione e dalle persone a loro strettamente legate il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco di un anno civile, calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al primo paragrafo.

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del primo paragrafo siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da garantirne un accesso rapido e non discriminatorio.

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. redige un elenco di (i) tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e (ii) delle persone a loro strettamente associate e notifica ai soggetti di cui al punto (i), per iscritto, gli obblighi ad essi spettanti ai sensi dei paragrafi precedenti, mentre spetterà ai soggetti di cui al punto (i) notificare per iscritto ai soggetti di cui al punto (ii) gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservare copia della notifica.

Una notifica delle operazioni di cui al primo paragrafo contiene le seguenti informazioni: (a) il nome della persona; (b) il motivo della notifica; (c) la denominazione dell'Emittente; (d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario; (e) la natura dell'operazione o delle operazioni; (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso BOERO BARTOLOMEO S.p.A. non possono effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito dell'emittente stesso, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che BOERO BARTOLOMEO S.p.A. è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole poste da Borsa Italiana s.p.a.; o
- b) il diritto nazionale.

In deroga al disposto del paragrafo precedente, BOERO BARTOLOMEO S.p.A. può sempre consentire a un soggetto di cui al presente articolo di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura

- a) in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora



operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Qualora uno dei soggetti di cui al presente articolo intenda effettuare l'operazione nell'arco temporale coperto dal periodo di chiusura dovrà darne pronta comunicazione al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, i quali, di comune intesa, verificheranno la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente in base ad una valutazione caso per caso.

La decisione relativa alla sussistenza dei presupposti perché operi la deroga al divieto di operazioni nel periodo di chiusura dovrà essere comunicata al soggetto interessato non più tardi di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.

### **OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI**

Chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 Reg. Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di BOERO BARTOLOMEO S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla BOERO BARTOLOMEO S.p.A. (i "Soggetti Rilevanti"), e le persone strettamente legate ad essi – ossia, ai sensi dell'art. 152-*sexies* Reg. Emittenti, (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a); (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a); (e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) - notificano a BOERO BARTOLOMEO S.p.A. tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni BOERO BARTOLOMEO S.p.A. entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione all'indirizzo PEC boerobartolomeo@pec.collabra.it e alle email giampaolo.iacone@boero.it Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e ivana.rivella@boero.it Responsabile Affari Societari e Legali.

Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, non si tiene conto (i) delle operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate; (ii) le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle persone a loro strettamente legate il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco di una anno civile, calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1; (iii) le operazioni effettuate da BOERO BARTOLOMEO S.p.A. e da società da essa controllate.

Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo precedente siano comunicate alla Consob e al pubblico tempestivamente ed entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti Rilevanti, in modo tale da garantirne un accesso rapido e non discriminatorio. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Reg. Emittenti.

I Soggetti Rilevanti informano le persone loro strettamente legate degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

31 Maggio 2017

### **Norme di riferimento**

**Regolamento 2014/596/UE, relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato)**

**Testo Unico della Finanza – Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998**

**T.U.F. art 114**

**T.U.F. art. 115-bis**

**T.U.F. art 181**

**Regolamento Emittenti – Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (aggiornato con le modifiche apportate dalla Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017)**

**R.E. art. 152-*quinquies*.1**

**R.E. art. 152-*sexies***

**R.E. art. 152-*septies***

**R.E. art. 152-*octies***

**Comunicazione CONSOB n. 0110353 del 14 dicembre 2016**

### **T.U.F. Art. 114 (Comunicazioni al pubblico)**

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni

emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La Consob stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

.....omissis.....

**T.U.F. Art. 115-bis (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)**

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato,

un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

### **T.U.F. Art. 181 (Informazione privilegiata)**

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. ....omissis.....

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

.....omissis.....

### **Regolamento Emittenti Art. 152-quinquies. 1 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi)**

Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.

### **Regolamento Emittenti Art. 152-sexies (Definizioni)**

1. Nella presente Sezione si intendono per:

a) “emittente quotato”: le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) “strumenti finanziari collegati alle azioni”:

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) “soggetti rilevanti”: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

### **Regolamento Emittenti Art. 152-septies (Ambito di applicazione)**

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

**Regolamento Emittenti Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)**

1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.